



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it;
comunicazionicru@lnd.it;

NUMERO COMUNICATO 170 DATA COMUNICATO 20/03/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	2813
Comunicazioni Segreteria.....	2813
Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19	2813
Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi Under 17.....	2814
Integrazione Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2815
Svincoli per Inattività – S.G. e S.	2815
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2816
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2817

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Juniores Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. **Stefano PERUGINI**, convoca per **Giovedì 27 Marzo 2025**, alle **ore 13:30**, presso l'impianto sportivo sintetico "**Comunale di San Martino in Campo**" – Via Emanuela – **San Martino in Campo (PG)**, per disputare una gara amichevole con la prima squadra della Soc. **POL. FULGENS FOLIGNO AC A.S.D.**, i sottoelencati calciatori:

A.S.D. ANGELANA 1930	Marocchi Lorenzo.
A.S.D. ATLETICO BMG	Gatti Leonardo, Martellini Nicolò.
A.C.D. BASTIA 1924	Taiti Roberto.
A.C.D. BEVAGNA	Passaquieti Gabriele.
POL.D. CAMPITELLO	Sinibaldi Giacomo.
A.S.D. CASTIGLION DEL LAGO	Bertini Lorenzo.
A.S.D. ELLERA CALCIO	Del Vecchio Samuele.
A.S.D. NARNESE CALCIO	Marchetti Ettore.
NUOVA ALBA A R.L.	Panichella Nicolò.
A.S.D. OLYMPIATHYUS S.VALENTINO	De Santis Leonardo, Jobarteh Bunja.
A.S.D. PIERANTONIO SPORT	Berrettini Gioele, Laassiri Mahdi, Marinelli Pietro, Petrarà Michele.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Qendro Filippo.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Rossi Learco.
A.S.D. VENTINELLA	Bianchi Federico.
VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	Bacchi Edoardo.
SSDSRL VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Barculi Gabriel.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Gabriele	CILIANI
SELEZIONATORE	SIG.	Stefano	PERUGINI
MEDICO	Dott.	Cristiano	GORACCI
MASSAGGIATORE	SIG.	Cristiano	CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	Sergio	LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 24 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: o cru@Ind.it e comunicazionicro@Ind.it

Convocazione Rappresentativa Regionale Allievi Under 17

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. **Massimiliano Trombetti**, convoca per **Giovedì 27 Marzo 2025**, alle **ore 13:45**, presso l'impianto sportivo Sintetico **"Renato Perona"**, **Via Sabotino – TERNI**, per disputare una gara amichevole con la squadra **UNDER 17 NAZIONALE** della Soc. **TERNANA CALCIO S.p.A.**, i sottoelencati calciatori.

POL.D.	CAMPITELLO	Bicchi Mattia.
A.S.D.	CANNARA	Fioretti Edoardo, Liotti Riccardo, Moscioni Matteo.
A.S.D.	ELLERA CALCIO	Roticiani Tommaso.
A.S.D.	NARNESE CALCIO	Viziteu Denis Robert.
	ORVIETANA CALCIO S.R.L.	De Angelis Riccardo, Gurschi Pavel, Marchi Francesco, Teti Edoardo.
A.S.D.	S.SABINA	Tardioli Filippo.
A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO	Apabe Franck Becken, Ferraldeschi Alessandro.
A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB	Bruni Cristian, Rosati Jacopo, Virgilio Cristiano.
A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA	Cenci Davide, Chilelli Gabriele, Procacci Gabriele.
A.S.D.	UMBERTIDE AGAPE	Ahamati Kevin.
S.S.D.	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	Fabozzi Gabriele.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Danilo	TOSTI
SELEZIONATORE	SIG.	Massimiliano	TROMBETTI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Roberto	BENNI
MEDICO	DOTT.	Massimo	FRANCUCCI
MASSAGGIATORE	SIG.	Roberto	ROSSI
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Andrea	LUPORINI
PREPARATORE ATLETICO	SIG.	Michele	CIBOTTI
COLLABORATORE	SIG.	Ornelio	ASCANI
COLLABORATORE	SIG.	Michele	CALZONI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDI' 24 MARZO 2025 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 347/3722368 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@lnd.it e comunicazionecru@lnd.it

Integrazione Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto Sig **Danilo Velini** ad integrazione della Rappresentativa Regionale UNDER15 in programma **Martedì 25 Marzo 2025**, alle **ore 13:45**, presso l'impianto sportivo Sintetico "**S. Piola**", **Sanfatucchio – Castiglione del Lago (PG)**, per disputare una gara amichevole con la squadra **UNDER 15 NAZIONALE** della Soc. **AREZZO S.R.L.**, convoca il sottoelencato calciatore:

POL. D. CAMPITELLO

FOSCHI Alessandro

Svincoli per Inattività – S.G. e S.

Viste le richieste di svincolo per inattività, relative a tesseramenti di seguito trascritti, firmati dagli esercenti la potestà genitoriale, si procede conseguentemente allo svincolo a far data dal 20.03.2025, data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Cognome e Nome	data di nascita	Società	Deleg. Prov.le/Distr.
LATINI TOMMASO	30/11/2009	NARNESE CALCIO	TERNI
ORNELLI ROMEO	18/09/2012	FULGINIUM	FOLIGNO
PERUGGIO FRANCESCO	27/05/2010	ANGELANA 19130	PERUGIA
SINA KLEDI	08/01/2012	PERUGIA CALCIO	PERUGIA

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 20 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 20593/357pfi 24-25/PM/mf del 26.02.2025.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Gregorio Paolo Quondam;
- Soc. Pol.D. AMC 98.

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Gregorio Paolo Quondam e la società Pol.D. AMC 98 per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 20/03/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Sig. Gregorio Paolo QUONDAM ed il Presidente della Società Pol.D. AMC98 Sig. Claudio RICCI, entrambi assistiti dall'Avv. Dino PARRONI, anch'egli presente.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Quondam Gregorio Paolo otto giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- per la Società Pol. D. AMC 98 Euro 600,00 di ammenda.

L'avv. PARRONI chiede il proscioglimento per entrambi i deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Gregorio Paolo Quondam 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;**
- **alla Società Pol. D. AMC 98 Euro 100,00 di ammenda.**

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 20 Marzo 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 20 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **ACADEMY SAN SISTO 2023** IN MERITO ALLA GARA ACADEMY SAN SISTO 2023 - PASSIGNANO DISPUTATASI A SAN SISTO IL 01.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 400,00;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE STELLA ALDO FINO AL 30.06.2025;**
- **INIBIZIONE ASSISTENTE ARBITRO PAPA MICHELANGELO FINO AL 30.06.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto analiticamente dal medesimo descritto nel referto di gara. Risulta pacifico lo svolgimento dei fatti sia sul campo che sugli spalti individuando sia tesserati che tifosi delle due squadre.

Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene di confermare l'impugnata decisione del G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 20 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLE SOCIETA' **A.S.D. LUCA ROSI RAMAZZANO – A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA** IN MERITO ALLA GARA LUCA ROSI RAMAZZANO – J.RAMAZZANO COLOMBELLA DISPUTATASI A RAMAZZANO IL 02.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BISCARINI WILLIAM FINO AL 31.05.2025 (A.S.D. LUCA ROSI RAMAZZANO);**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE MAESTRI NICOLA FINO AL 15.04.2025 (A.S.D. LUCA ROSI RAMAZZANO);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE FURIANI AUGUSTO PER SEI GARE (A.S.D. LUCA ROSI RAMAZZANO);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE MARENGA DIEGO PER QUATTRO GARE (A.S.D. LUCA ROSI RAMAZZANO);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE FUMANTI ETTORE PER CINQUE GARE (A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA);**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BERARDINO DAVIDE PER QUATTRO GARE (A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA);**
- **INIBIZIONE ASSISTENTE ARBITRO CAVALAGLIO LUCA FINO AL 31.05.2025 (A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA).**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

PRELIMINARMENTE LA CORTE DISPONE LA RIUNIONE DEI RECLAMI PER CONNESSIONE OGGETTIVA.

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e da quanto dichiarato dall'Arbitro in sede di audizione emerge che, a seguito di un grave fallo di gioco sanzionato con l'espulsione diretta e dalle provocazioni poste in essere dall'Assistente arbitrale sig. Luca Cavalaglio, si scatenava una mass confrontation che coinvolgeva tesserati di entrambe le squadre.

Le condotte poste in essere dai soggetti sanzionati sono state dettagliatamente descritte dal Direttore di gara nel suo referto e i provvedimenti assunti dal G.S. appaiono congrui e, come tali, meritevoli di integrale conferma per ciascuno dei tesserati.

L'Arbitro, peraltro, ha precisato che il dirigente della A.S.D. Luca Rosi Ramazzano espulso e, conseguentemente, sanzionato con l'inibizione fino al 31.05.2025, non è il sig. WILLIAM BISCARINI bensì il sig. MATTEO BISCARINI; alla luce di ciò, l'inibizione inflitta al sig. William Biscarini va revocata e comminata al sig. Matteo Biscarini per uguale durata e quindi fino al 15.06.2025.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Luca Rosi Ramazzano:

- **revoca l'inibizione inflitta dal G.S. al sig. William Biscarini;**
- **infligge al sig. Matteo Biscarini l'inibizione fino al 15.06.2025;**
- **conferma nel resto l'impugnata delibera.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo alla A.S.D. Luca Rosi Ramazzano; dispone incamerarsi la tassa reclamo della A.S.D. J.Ramazzano Colombella.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 20 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **S.S.D. PO' BANDINO** IN MERITO ALLA GARA PO' BANDINO – BRANCA CALCIO DISPUTATASI A PO' BANDINO IL 09.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE DANSO ALFUSEY PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto di gara, cioè che il calciatore Danso Alfusey ha colpito con un pugno un avversario. Alla luce di quanto sopra la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 20 Marzo 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO** IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – FOOTBALL CAMPITELLO DISPUTATASI AD AMELIA IL 01.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 158 COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.03.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE MAZZESCHI FEDERICO FINO AL 06.06.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.03.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto di gara, specificando che l'allenatore Mazzeschi Federico, al termine della gara, si è scusato dell'atteggiamento ingiurioso ed irriguardoso tenuto nei suoi confronti.

La condotta tenuta all'indirizzo dell'Arbitro rientra nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 1 CGS e pertanto la Corte ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. può essere ridotta fino al 06.05.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore Mazzeschi Federico fino al 06.05.2025.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 20 MARZO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace